

- a) con riferimento alla gravità della violazione, essa ha natura obiettiva ed è riferita a n. 3 violazioni rilevate nei giorni 9, 10 e 12 maggio 2006;
- b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società risulta essersi successivamente adeguata alla normativa vigente proprio in virtù della particolare attenzione della propria linea editoriale al pubblico dei minori;
- c) con riferimento alla personalità dell'agente: la società Super 3 S.p.a., è dotata di una organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati sulla propria emittente di rilevanza locale nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTI gli articoli 34 comma 4, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla società Super 3 S.p.a., con sede in Roma, Via Damiano Chiesa, 8, concessionaria dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *"Super 3"* di pagare la sanzione amministrativa pari a euro 15.000,00 (quindicimila/00), per la violazione dell'articolo 10, comma 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. b) della legge 6 febbraio 2006, n. 37 e trasfuso nell'articolo 34, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 63 /07/CSP"*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.


Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l'emittente deve dare notizia della sanzione irrogata con la presente delibera nei notiziari diffusi in ore di massimo o buon ascolto e dell'avvenuta ottemperanza dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione contenuti audiovisivi e multimediali – attenzione dell'Avv. Arianna Novello – responsabile del procedimento – via delle Muratte n. 25, Roma"; la comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 0669644175.


Roma, 14 maggio 2007



IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti



IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò


IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri



DELIBERA N. 68/07/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ' R.T.I. –
RETI TELEVISIVE ITALIANE - SPA (EMITTENTE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE “CANALE 5”)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEL PARAGRAFO 3
DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN
COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMI 3 E 4 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 maggio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n.130/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*”, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n. 11, la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 gennaio 2006, n. 25, così come modificata e integrata dalla delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 22 febbraio 2007, n. 44, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e

sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge 112/2004 e al decreto legislativo 177/05, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTO l'atto Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 20 dicembre 2006, n. Cont. 93/06/DICAM/N° PROC. 1498, notificato in data 29 dicembre 2006, con il quale è stata contestata alla società RTI Spa, con sede legale in Roma, Largo del Nazareno, 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Canale 5", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 3 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso, nel corso delle puntate del programma "Buona Domenica" - andate in onda in data 1 ottobre 2006 e 8 ottobre 2006 dalle ore 13.45 circa - le liti avvenute tra Alessandra Mussolini e Vittorio Sgarbi, che risultano idonee ad arrecare pregiudizio psichico e morale dei minori spettatori;

VISTE le memorie giustificative della società RTI Spa del 12 gennaio 2007, protocollata al n. 007315 in data 1 febbraio 2007, in cui è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

- circa la contestazione inerente la puntata di Buona Domenica del 1° ottobre 2006, si verte in un'ipotesi di replica (peraltro brevissima e con occultamento dei termini volgari) di alcuni stralci del diverbio tra Alessandra Mussolini e Vittorio Sgarbi non fine a se stessa, bensì funzionale all'esercizio del diritto di cronaca e di informazione; la riproposizione della lite, ovvero di un avvenimento di interesse pubblico, che vede come protagonisti due esponenti delle istituzioni, è avvenuta nella parte di trasmissione dedicata al dibattito sugli eventi della settimana ed è stata funzionale al successivo talk show nel quale è stata sottolineata l'inadeguatezza dell'atteggiamento tenuto dai due personaggi; la replica del diverbio è stata seguita da un filmato nel quale la Mussolini ha esposto con toni pacati, il proprio punto di vista e Sgarbi ha proposto alcune riflessioni sulla televisione e sulla violenza nell'arte; la riflessione e il dibattito non possono che essere utili, e certamente non dannosi, per lo sviluppo e la formazione della personalità;
- circa la contestazione inerente la puntata di Buona Domenica dell'8 ottobre 2006, bisogna ricordare che Alessandra Mussolini e Vittorio Sgarbi sono personaggi che, seppur dotati di una notevole vis polemica, sono certamente rappresentativi della società e svolgono importanti funzioni pubbliche e non sono quindi ipotizzabili nei confronti degli stessi limitazioni all'accesso ai programmi televisivi che comprendono dibattiti in diretta; in ogni caso, proprio la circostanza che la lite avesse avuto un tale risalto da parte dei mezzi di informazione, creando quindi un evidente imbarazzo per i due, lasciava supporre che il secondo incontro potesse essere improntato ad una maggiore pacatezza dei toni; la conduttrice ha in più occasioni invitato Sgarbi a evitare parolacce e a rispettare i bambini all'ascolto, sino

a disporre la chiusura del microfono del politico; gli atteggiamenti dei politici sono stati deplorati e quindi i comportamenti sgradevoli cui si è assistito non sono stati assurti a modello positivo degno di emulazione da parte dei minori e non appaiono idonei in concreto a nuocere al benessere di questi ultimi ed alla loro crescita;

- ambedue gli episodi sono andati in onda nella parte di "Buona Domenica" dedicata all'informazione, parte che tratta di temi di attualità che, sia per l'argomento che per le modalità di trattazione, sono difficilmente idonei ad attrarre l'attenzione dei più piccoli; è altresì presumibile che, proprio per tale motivo, eventuali minori all'ascolto fossero supportati dalla presenza degli adulti;
- in ossequio al paragrafo 3.2 del Codice di autoregolamentazione, sono state mandate in onda sulle altre emittenti appartenenti allo stesso network (Italia 1 e Rete 4), nella medesima fascia oraria protetta, programmi adatti ad un pubblico di minori;

SENTITI i rappresentanti della società concessionaria in audizione in data 7 marzo 2007, nel corso della quale, gli stessi, nel confermare le eccezioni contenute nelle memorie difensive, hanno depositato memoria integrativa facendo presente che:

- per quanto riguarda la puntata del 1° ottobre, si tratta di un breve stralcio della lite avvenuta tra A. Mussolini e V. Sgarbi durante la registrazione del programma "La Pupa e il Secchione", all'interno del quale le espressioni volgari sono state occultate con segnale sonoro;
- relativamente alla puntata mandata in onda in data 8 ottobre, l'emittente non avrebbe potuto, in via preventiva, impedire ai protagonisti della lite l'accesso al programma, tenuto conto del rilevante ruolo istituzionale da loro ricoperto; la conduttrice è più volte intervenuta, nei confronti di Sgarbi, invitandolo ad evitare parolacce e di rispettare i bambini in ascolto e gli interventi della conduttrice hanno, infine, implicato la condanna del comportamento dell'ospite e la chiusura anticipata del programma;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- nel servizio di "Striscia la notizia", relativo alla lite avvenuta tra Alessandra Mussolini e Vittorio Sgarbi nell'ambito del programma "La Pupa e il Secchione", riproposto, per un totale di due minuti e trenta secondi, all'interno del programma "Buona Domenica" del 1° ottobre 2006, alle ore 16.50 circa – in piena "fascia oraria protetta" – vengono reiteratamente usate espressioni aggressive, volgari e scurrili fino al limite dello scontro fisico; peraltro, nel corso della lite in parola, Vittorio Sgarbi reagisce rabbiosamente anche nei confronti dei tecnici intervenuti in studio;
- nel corso della violenta lite avvenuta tra Alessandra Mussolini e Vittorio Sgarbi, all'interno del programma "Buona Domenica" dell'8 ottobre 2006 alle ore 17.10 circa, in piena "fascia oraria protetta", vengono reiteratamente usate espressioni aggressive, volgari, scurrili, con graduale accentuazione della rissosità, e gli interventi della conduttrice, contro la quale inveisce furiosamente lo stesso Sgarbi, non sono idonei a stemperare quanto accaduto, tenuto conto che la situazione, che

diviene sempre più tesa, si protrae fino alle ore 17:26, ora in cui viene finalmente (e, purtroppo, tardivamente) interrotto il programma;

- nel caso del programma “Buona Domenica”, andato in onda in data 8 ottobre 2006, la stessa scelta degli ospiti, che appena pochi giorni prima si erano resi protagonisti di una violenta lite, lasciava presagire un probabile innesco di analoghe dinamiche conflittuali; l'emittente senza vietare l'accesso dei due personaggi al programma televisivo era in condizioni di prevenire o tempestivamente sedare tali dinamiche conflittuali, facilmente prevedibili;
- le scene, i contenuti e il linguaggio utilizzato appaiono fortemente diseducativi e suscettibili di turbare la sensibilità dei minori e di incidere negativamente sulla sfera psichica ed emotiva degli stessi, in considerazione sia della lunga durata dell'alterco (soprattutto con riferimento al programma “Buona Domenica” dell'8 ottobre 2006), sia della particolare notorietà degli stessi protagonisti, ovvero di personaggi – come la stessa emittente riconosce – “rappresentativi della società”, che possono quindi costituire significativi punti di riferimento per il pubblico, anche di età minorile;
- i modelli veicolati, improntati all'aggressività interpersonale e nei quali si fa ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità, possono risultare idonei a turbare i delicati e complessi processi di apprendimento dall'esperienza e di discernimento tra valori diversi od opposti nei quali si sostanzia l'iter naturale della formazione della personalità del minore e, pertanto, nuocere al suo sviluppo psichico o morale, tenuto anche conto sia della fascia oraria in cui le sequenze sono andate in onda (fascia oraria “protetta”) nella quale, come puntualizzato nel paragrafo 4.4. del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, si presume che il pubblico di minori sia in ascolto in assenza del supporto dell'adulto, sia della durata dell'alterco (soprattutto per la puntata dell'8 ottobre), conseguenza della inadeguatezza degli interventi della conduttrice che non appaiono idonei a stemperare il clima emotivo e a controbilanciare i messaggi negativi veicolati;
- l'eventuale messa in onda sulle altre emittenti (Italia 1 e Rete 4) appartenenti allo stesso network, nella medesima fascia oraria protetta, di programmi adatti ad un pubblico di minori non rileva nel caso di specie, non giustificando, comunque, la messa in onda da parte di Canale 5 di programmi nocivi allo sviluppo psichico o morale dei minori;

RITENUTO, pertanto, che le puntate del programma “Buona Domenica” - andate in onda in data 1 ottobre 2006 e 8 ottobre 2006 dalle ore 13.45 circa – integrino gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 3 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), per ciascuna

violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi considerevole, in considerazione delle sue modalità di incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori;
- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: come precisato in motivazione, non si riscontra idonea azione in tal senso, tenuto peraltro conto della inadeguatezza degli interventi della conduttrice che, soprattutto con riferimento alla puntata dell'8 ottobre, hanno comportato il protrarsi gratuito dell'alterco;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: l'emittente si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività e in particolare l'esercizio del controllo della piena conformità dell'emesso al quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

VISTI gli articoli 4, comma 1, lettera b), 34, comma 3, e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 100.000,00 (centomila/00) pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascuna violazione rilevata (n. 2), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società RTI Spa, con sede legale in Roma, Largo del Nazareno, 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Canale 5", di pagare la sanzione amministrativa di euro 100.000,00 (centomila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 3 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa articolo 35 del decreto legislativo 177/05, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 68/07/CSP"*, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma, 23 maggio 2007

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò




IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri



Per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

M. Caterina Catanzariti



DELIBERA N. 78/07/CSP**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' RADIO TELEVISIONE DI CAMPIONE S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "TELECAMPIONE TLC") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 giugno 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 6 dicembre 2006, n.84/06/DICAM/N°PROC.1485/FB, notificato in data 8 gennaio 2007, con il quale veniva contestata alla società Radio Televisione di Campione S.p.A., la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso messaggi promozionali di servizi "audiotex" recanti scene pornografiche il 4 e 5 luglio 2006 nella fascia oraria notturna;

VISTE le memorie giustificative in data 15 gennaio 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0004826 del 18 gennaio 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che l'atto di contestazione risulta notificato oltre il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 14 della legge n. 689/1981 in quanto si riscontra un eccessivo intervallo di tempo intercorso tra la data del compimento del "fatto" (programmi andati in onda il 4 e 5 luglio 2006) e la notifica dello stesso (8 gennaio 2007);

UDITA la parte in audizione in data 7 febbraio 2007, nel corso della quale, dopo aver preso visione dei supporti magnetici recanti la registrazione dei programmi oggetto di contestazione, il legale rappresentante della società Radiotelevisione di Campione S.p.A., nel richiamare integralmente le argomentazioni contenute nelle memorie

giustificative, ha avanzato richiesta motivata di rilascio di copia degli stessi, riservandosi di presentare memorie giustificative integrative;

VISTO che in data 7 marzo 2007 è stata consegnata al rappresentante dell'emittente copia dei supporti contenenti la registrazione delle trasmissioni di cui in contestazione;

VISTA la nota in data 16 marzo 2007 (pervenuta all'Autorità il 19 marzo 2007 - prot. n. 0018376), con la quale la società in questione ha rappresentato di aver cessato la messa in onda di trasmissioni della tipologia di quelle oggetto di contestazione;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente in quanto il termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di adozione dell'atto di contestazione della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali (nel caso di specie il 6 dicembre 2006) mediante il quale viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato A alla delibera n. 136/06/CONS;

CONSIDERATO che risultano inutilmente scaduti i termini prescritti per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 3, lettera c), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, sebbene essa debba ritenersi elevata, stante la natura dell'illecito attinente a un rilevante bene giuridico quale la tutela degli interessi morali ed etici dei telespettatori, si prende atto che i programmi oggetto di contestazione, destinati ad un target di telespettatori adulti, sono stati mandati in onda nella fascia oraria notturna e pertanto, in relazione all'orario di trasmissione, non sono idonei a recare pregiudizio ai minori;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nel prendere atto che la società in questione si è impegnata a cessare la messa in onda di trasmissioni della tipologia di quelle oggetto di contestazione, si riscontrano 2 episodi di violazione per le trasmissioni andate in onda il 4 ed il 5 luglio 2006;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Radio Televisione di Campione S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività televisiva e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire

che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la rilevata violazione nella misura di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), pari al doppio del minimo edittale, ossia alla sanzione minima moltiplicata per il numero di violazioni rilevate (n. 2), secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

alla società Radio Televisione di Campione S.p.A., con sede legale in Campione d'Italia (CO), via Totone, Loc Gioscio ai Tennis, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *"Telecampione TLC"*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 31, comma 3, della legge n. 223/90, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.78/07/CSP, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n.689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Napoli, 6 giugno 2007

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò




IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti



DELIBERA N. 79/07/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "RAI UNO") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, PARAGRAFO 3.1, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 giugno 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali di questa Autorità in data 20 dicembre 2006, n.90/06/DICAM/N°PROC. 1490-FB, notificato in data 12 gennaio 2007, con il quale veniva contestata alla società Rai Radiotelevisione italiana S.p.A, con sede legale in Roma, viale Mazzini n. 14, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rai Uno", la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori con particolare riferimento al paragrafo 3.1 dello stesso in combinato disposto con l'articolo 34, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso in data 11 luglio 2006, a partire dalle ore 15:20, il film "Al centro del pericolo", che per i contenuti di estrema tensione e per le

immagini di violenza in esso rappresentate, anche in relazione all'orario di trasmissione, appare inidoneo alla visione da parte dei minori configurandosi, altresì, nel suo insieme, come nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico degli stessi;

VISTE le memorie giustificative in data 26 gennaio 2007 (pervenute all'Autorità con nota prot. n. 0006837 del 30 gennaio 2007), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- la trasmissione in fascia c.d. "*protetta*" del tv movie "*Nel centro del pericolo*" non ha violato l'articolo 3.1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori in quanto in base a quest'ultimo le emittenti si impegnano a realizzare un controllo particolare sulla programmazione al fine di garantire che in tale fascia oraria vengano trasmessi programmi idonei ai minori ma non specifica in quale modo debba essere effettuato il controllo sulla programmazione, lasciando all'autonomia valutativa delle singole emittenti ogni decisione in merito alla condotta da adottare; nel caso in esame la R.A.I., a seguito di una preliminare verifica, ha constatato l'insussistenza di profili che potessero ritenersi idonei a ledere la sfera fisica, psichica o morale dei minori e che, in quanto tali, avrebbero richiesto una diversa collocazione oraria del tv movie in questione;

- il film di cui trattasi è certamente connotato da una trama ricca di colpi di scena e da momenti di *suspence*, ma è privo di immagini cruente e/o di scene di violenza (tanto meno efferate) in grado di renderlo non adatto alla visione da parte dei minori o di un livello tale da integrare la fattispecie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di programma nocivo allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

- il giudizio di idoneità dell'opera televisiva in questione a nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori non può essere formulato dall'Autorità, la quale, ai fini dell'applicabilità delle sanzioni previste in caso di accertata violazione delle disposizioni a tutela dei minori, deve richiedere il previo parere, obbligatorio e vincolante, della Commissione di revisione cinematografica;

- il tv movie in questione è un'*action movie* in cui il protagonista trasmette, in maniera forte e inequivocabile, il valore dell'amore per la propria famiglia; in esso sono presenti scene di grande spettacolarità ma mai di carattere violento (se non nel senso di una violenza di natura fumettistica);

- prima della messa in onda l'emittente ha ritenuto di dover apportare all'opera in questione alcuni tagli che hanno ridotto il numero delle scene di maggiore azione e spettacolarità;

ESPERITO l'accesso agli atti richiesto dalla parte, in data 8 febbraio 2007;

UDITA la parte in audizione in data 13 febbraio 2007, nel corso della quale il rappresentante della società R.A.I.-Radiotelevisione italiana Spa, nel riportarsi integralmente alle argomentazioni addotte nelle memorie giustificative, ha rappresentato che:

- l'attenzione va centrata sul finale del tv movie ove viene esaltato indiscutibilmente il valore del bene ed evidenziata la vittoria del bene sul male con conseguente condanna del male e di chi lo compie;

- il tv movie - sebbene contenga scene a volte ricche di tensione - appare caratterizzato da una rappresentazione di valori morali che emergono dal contesto narrativo e dalla cura psicologica con la quale sono tratteggiati i diversi personaggi che ne controbilanciano e ne riducono il potenziale nocivo;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall'emittente per le seguenti ragioni:

- l'obbligo di cui al paragrafo 3.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori non si esaurisce con l'attuazione di un preventivo controllo sul programma da parte dell'emittente con autonomia valutativa di quest'ultima circa la condotta da adottare, ma è finalizzato a garantire alle famiglie la massima adeguatezza del programma al pubblico minorenne nella fascia oraria di c.d. *"protezione specifica"* in cui si presume che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto;

- al fine di fornire una garanzia affidabile alle famiglie, l'emittente, nel valutare il grado di adeguatezza del film alla visione da parte del pubblico dei minori è tenuta a vagliarne ogni parte e non può limitarsi ad una valutazione di insieme che esalti il messaggio positivo che scaturisce dall'intera opera prescindendo dai contenuti di estrema tensione e violenza rappresentati in talune sequenze;

- l'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, a tutela del minore-spettatore, come confermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con le sentenze n. 6759 e n. 6760 del 5 marzo 2003 (depositate in data 6 aprile 2004), per la sua generica formulazione, si configura come norma di portata generale e di chiusura in rapporto alle fattispecie tipizzate ai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e pertanto non deve essere letta in senso restrittivo e tassativo ma interpretata come disposizione diretta a prevenire lesioni agli interessi (morali, etici e di corretto sviluppo psichico) degli spettatori, ed in particolare dei minori, rispetto ad ogni genere di programmazione. Il legislatore, infatti, nel vietare la trasmissione di programmi radiotelevisivi *"che possono nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori"*, ha inteso riferirsi specificamente a quei programmi che - tenuto conto del loro oggetto, del loro contenuto, del tempo e/o delle modalità della loro trasmissione o di altri, connessi elementi rilevanti nel caso specifico - possano risultare concretamente idonei a turbare, pregiudicare, o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dall'esperienza e di discernimento tra valori diversi od opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore sia come individuo sia come "cittadino". A ciò consegue che ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il predetto giudizio di idoneità, viene formulato dall'Autorità - in sede di procedimento ai fini dell'applicazione del citato articolo - tenendo in dovuta considerazione le peculiarità legate al mezzo di diffusione attraverso il quale il film è

veicolato al pubblico (mezzo televisivo) ed in rapporto al quale devono essere compiute le valutazioni circa la potenziale lesività delle immagini e dei contenuti del film rispetto agli interessi dei minori;

- nel caso di specie, il film segnalato, per la delicata tematica trattata e per le immagini di violenza in esso contenute, anche in relazione all'orario di trasmissione, appare inidoneo alla visione da parte dei minori configurandosi, altresì, nel suo insieme, come nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico degli stessi;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura del minimo edittale, pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, sebbene essa debba ritenersi considerevole in considerazione della sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori nella programmazione televisiva, si prende atto che il tv movie "*Nel centro del pericolo*" è caratterizzato da una trama che, alla luce dei valori veicolati, ne riduce il potenziale nocivo;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, si prende atto che la società in questione ha valutato il tv movie prima della messa in onda ed ha ritenuto di apportare ad esso alcuni tagli alle scene di maggiore azione e spettacolarità;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*, la società R.A.I. Radiotelevisione italiana Spa, in quanto concessionaria del servizio pubblico televisivo, si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società R.A.I. Radiotelevisione italiana Spa con sede legale in Roma, viale Mazzini n. 14, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rai